

DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di novembre, il Presidente dell'Automobile Club Ferrara, Dott. Amedeo Russo, con i poteri conferitigli dallo Statuto, salvo ratifica del Consiglio Direttivo,

- **Richiamato** l'art. 51 dello Statuto ACI a termini del quale “ *L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni* “;

- - **Richiamato** l'art. 56 dello Statuto ACI a termini del quale “*Il Collegio (dei Revisori dei Conti) è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati*”

- **Preso atto** che l'ultima assemblea si è svolta in data 01.03.2017 e che pertanto il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in carica scadrà il 28.02.2021;

- **Preso atto** che l'art.12 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AC Ferrara in data 18.06.2020 e approvato dal Consiglio Generale ACI in data 22.07.2020 prevede che “*La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente....*”;

- **Verificato** che il termine ultimo per adottare la delibera di indizione delle elezioni sarebbe il giorno 30.11.2020 (28 febbraio 2021 – 90 gg);

- **Preso atto** che causa il diffondersi nel corso dell'anno 2020 di una pandemia da virus Covid 19 il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31

gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, più volte prorogato nel corso dell'anno e, ad oggi, vigente fino al 31 gennaio 2021;

- **Richiamato** l'art. 33, comma 1 del D.L. 23 del 08.04.2020 secondo cui:

*1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Societa', che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. **Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.***

- **Ritenuto** che la sospensiva concessa riguardi la procedura elettorale nel suo complesso, e pertanto anche gli atti iniziali della stessa, quali l'atto ricognitivo e la delibera di indizione delle elezioni;

- **Valutata** pertanto l'opportunità di sospendere la procedura elettorale per il rinnovo degli Organi dell'Automobile Club Ferrara, anche in ragione che la

procedura prevede, per la presentazione delle liste di candidati, l'acquisizione delle firme di presentazione, determinando il rischio di molteplici contatti tra candidati e presentatori, circostanza da evitare per non diffondere ulteriormente il virus covid19;

- **Richiamato** altresì il D.L. 293 del 16 maggio 1994 convertito in L. 15 luglio 1994 n. 444 in materia di proroga degli organi amministrativi dello Stato, degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica ed in particolare gli artt. 2 e ss. dello stesso, in forza dei quali *“2.Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. 3.Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli”*;

- **Ritenuto** che le disposizioni in materia di sospensione delle procedure elettorali di cui all'art. 33, comma 1 del D.L. 23 del 08.04.2020, debbano essere coordinate con le disposizioni di cui al D.L.293 del 16 maggio 1994 convertito in L. 15 luglio 1994 n. 444 richiamato, in quanto quest'ultime, se non per gli ordini professionali, non sono state oggetto di deroghe;

delibera

- di sospendere, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021 e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1 del D.L. 23 del 08.04.2020, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi dell'Automobile Club Ferrara;

- di prendere atto che, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 293 del 16 maggio 1994 convertito in L. 15 luglio 1994 n. 444, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono prorogati fino al 14 aprile 2021;